AGGIORNAMENTO REGIONE PUGLIA

1 Il regolamento regionale 10/2010

Lo scorso 10 febbraio sul supplemento del bollettino ufficiale della regione Puglia è stato pubblicato il regolamento che disciplina la certificazione energetica sul territorio regionale. Esso si applica a tutte le categorie di edifici, nel caso di:

1. progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
2. opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fine abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti

La procedura per il calcolo della prestazione energetica rimanda essenzialmente a quanto indicato nelle linee guida sulla certificazione energetica. Il certificato energetico, esattamente come previsto a livello nazionale, ha validità di 10 anni (da aggiornarsi ad ogni intervento edilizio o impiantistico che modifichi le prestazioni energetiche dell'immobile) ed è obbligatorio nei seguenti casi:

3. a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
4. a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
5. ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Nel caso di edifici pubblici, l'obbligo scatta anche nel caso di stipula o rinnovo di contratti per la gestione degli impianti termici o di climatizzazione: riprendendo quanto previsto nell'art. 6, comma 1-quater del d.lgs. 192/2005 (così come modificato dal successivo d.lgs. 311/2006), tale obbligo è da rispettarsi entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale e comporta l'esposizione in luogo visibile della targa energetica.
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
Con tale regolamento, la regione ha disciplinato l'accreditamento dei soggetti certificatori specificando che «ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici accreditati non possono svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risultino proprietari o siano stati coinvolti, personalmente o in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:

1. progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
2. costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
3. amministrazione dell'edificio;
4. fornitura di energia per l'edificio;
5. gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
6. funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. n. 81/08;
7. funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. n. 81/08;
8. funzione di direzione lavori.

All'atto della sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, il tecnico accreditato contestualmente dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità sopra elencate».

All'art. 8 del regolamento si precisa che possono essere accreditati come soggetti

certificatori:

a) i tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali o i tecnici che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager; tali tecnici devono inoltre possedere un'adeguata competenza professionale comprovata da un'esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine o Collegio Professionale, o degli enti ed organismi pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività:
    - progettazione dell'isolamento termico degli edifici;
    - progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
    - gestione energetica di edifici ed impianti;
    - certificazione e diagnosi energetica;
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto a).

In alternativa, al fine di conseguire l'accreditamento, i tecnici devono aver frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici con superamento di esame finale. Tali corsi di formazione possono essere svolti da Università, Enti di ricerca, Ordini o Collegi professionali e relative federazioni regionali, nonché soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, così come definiti dalla normativa regionale in materia, devono avere una durata minima di 80 ore, con obbligo di frequenza pari almeno l'85%, e far riferimento alle tematiche fondamentali in materia di:

Modulo	Contenuti
1	Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione Figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità
2	Fondamenti di trasmissione del calore Trasmittanza e ponti termici in regime termico stazionario
3	Calcolo dell'energia scambiata per trasmissione attraverso l'involucro edilizio Calcolo dell'energia scambiata con l'esterno per ventilazione (naturale e forzata)
4	Proprietà dell'involucro opaco in regime termico dinamico Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l'efficienza energetica dell'involucro opaco (materiali e tecniche) Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l'efficienza energetica dell'involucro trasparente (materiali e tecniche) Sistemi passivi per la riduzione del carico di climatizzazione estiva ed invernale Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche e sostenibili
5	Tipologie di impianti asserviti all'edificio (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.) Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza Rendimento globale di impianto
6	Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti (materiali e tecniche)
7	Sistemi per l'uso di fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, minieolico, biomassa, ecc.) Incentivi fiscali Valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica
8	Il calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio: riferimenti legislativi e normativi, verifiche e normative di legge Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio di nuova costruzione Esempio di calcolo del fabbisogno di energia primaria di un edificio esistente
9	Normativa regionale in materia di certificazione energetica degli edifici La descrizione e la compilazione del certificato
10	Certificazione di un edificio esistente Certificazione di un edificio di nuova costruzione Certificazione di una unità immobiliare Invio dei certificati alla banca dati regionale
11	Ogni ulteriore utile attività formativa definita dal Servizio regionale competente, anche in considerazione della evoluzione della materia

La verifica finale, comprendente una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un test di apprendimento, è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di conclusione del corso ed è

compiuta da una commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale competente alla tenuta dell'Elenco. Può essere ripetuta una sola volta: se non viene superata anche le seconda volta è necessario frequentare nuovamente il corso di formazione.

I tecnici aventi i requisiti richiesti dalla normativa possono inoltrare le domanda per l'inserimento nell'elenco regionale, con procedura telematica attraverso il portale www.sistema.puglia.it. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22 aprile 2010 è stato pubblicata la Determinazione dirigenziale n. 68 del 16 aprile 2010 che approva la versione 1.0 delle "Linee Guida Procedura Telematica" per la presentazione delle candidature per l'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati alla Certificazione Energetica degli Edifici della Regione Puglia.

Per il completamento della procedura accreditamento è richiesto l'invio della documentazione (il pdf generato dal sistema e gli allegati) da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di PEC **elenco.certificazione.energetica@pec.rupar.puglia.it** del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo dell'Area Sviluppo Economico. Tale operazione non deve essere eseguita dai soggetti già 'Certificatori Ambientali'.